



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 13 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 20/07/2020

Numero Registro Dipartimento: 1255

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7546 del 21/07/2020

OGGETTO: INTERVENTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MOLO RICOVERO NATANTI DA DIPORTO DEL COMUNE DI DIAMANTE E SUCCESSIVA GESTIONE" - CUP: J24J08000000008 CIG: 14336995D6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 3920 DEL 30.11.2009, DELL'ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 28887 DEL 10 FEBBRAIO 2016 E DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI REP. N. 28888 DEL 10 FEBBRAIO 2016, PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ATI ICAD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - DIAMANTE BLU S.R.L. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, avente ad oggetto “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 4323, del 26.4.2017, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15.02.2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 3502 del 20.03.2019, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento, a seguito degli adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;

VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 31.10.2019, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei Dirigenti”;

VISTO il D.D.G. n. 14242 del 19.11.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Infrastrutture di Trasporto” all’Ing. Giuseppe Iritano”;

VISTA la D.G.R. n. 53 del 24.04.2020, avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 - Aggiornamento 2020”;

VISTA la D.G.R. n. 89 del 15.05.2020, con la quale l’Ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;

VISTO il D.P.G.R. n. 57 del 18.05.2020, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” all’Ing. Domenico Pallaria;

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché le successive determinazioni e circolari esplicative dell’ANAC;

PREMESSO che:

- con decreto n. 1178 del 28.12.1999 del Dirigente del Settore 20 del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque sono stati assegnati ed impegnati fondi pari al 50% per gli interventi di cui al POP Calabria 1994-99 - Sottoprogramma 1 - “Altre Comunicazioni” - Misura 1.2, tra i quali vi era anche il progetto di “Completamento e ristrutturazione del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante”;
- con Determina del Dirigente del Settore n. 20 del Dipartimento LL.PP. n. 2351 del 08.03.2000 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dal Servizio 81, relativo al suindicato intervento, dell’importo complessivo di £ 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19), di cui £ 7.672.000.000 (euro

3.962.670,50) per lavori a corpo e misura e £ 327.200.000 (euro 168.984,70) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- la procedura di gara afferente l'intervento "Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante e successiva gestione" è stata indetta con avviso di gara pubblicato sul BURC parte III n. 11 del 17.03.2000 ed il relativo bando di gara è stato emesso in data 01.06.2000 (ex art. 19, co. 2, Legge 109/94);
- la suindicata procedura consisteva in una licitazione privata per l'affidamento in concessione dei suddetti lavori, sulla base di un progetto preliminare approvato con la sopracitata Determina dirigenziale n. 2351 del 2000, il cui costo complessivo del progetto ammontava a £ 8.000.000.000 (€4.131.655,19), mentre l'onere economico previsto, rispetto al costo complessivo, a gravare sul bilancio della Regione Calabria per la realizzazione dell'intervento *de quo* non poteva essere superiore a £ 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60);
- il verbale conclusivo di licitazione privata, rep. n. 828339 dell'8.05.2001, dichiarava provvisoriamente aggiudicataria della concessione l'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l. (capogruppo mandataria) e Diamante Blu S.r.l. (mandante), che aveva presentato un progetto esecutivo dell'importo complessivo di £ 10.630.000.000 (€ 5.489.936,83), di cui £ 8.077.873.078 (€ 4.171.873,28) per lavori a corpo e a misura e £ 2.551.456.000 (€ 1.317.717,05) per somme a disposizione dell'Amministrazione regionale, con onere economico a carico della stessa Amministrazione pari ad € 2.065.827,60 ovvero pari al 37,63%;
- a seguito delle integrazioni all'originario progetto esecutivo, con le quali l'ATI concessionaria rispondeva alle richieste di miglioramento qualitativo dell'opera e di riduzione del suo impatto paesaggistico-ambientale, veniva determinata una spesa complessiva del progetto pari a £ 11.486.395.678 (€ 5.932.228,29), di cui £ 8.934.939.678 (€4.614.511,24) per lavori a misura e a corpo e £ 2.551.456.000 (€ 1.317.717,05) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera n. 1097 del 23.12.2008 la Giunta regionale autorizzava il Dipartimento 9:
 - a procedere agli atti d'impegno a favore del Comune di Diamante (CS), necessari per la concessione di un finanziamento per la riqualificazione del molo esistente con completamento strada, a valere sulla Legge Regionale n. 24/87, mediante assegnazione di un contributo costante di durata ventennale di euro 83.449,25 decorrente dall'esercizio finanziario 2008, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP. della durata massima di 20 anni a totale carico della Regione Calabria con allocazione sull'UPB 3.2.03.01 Capitolo 2211210;
 - alla stipula della convenzione con il Comune di Diamante, volta a regolare i rapporti tra la Regione Calabria (quale Ente Attuatore) e l'Amministrazione, nonché le modalità di erogazione del suddetto finanziamento, il cui relativo schema veniva approvato dal Comune di Diamante con atto deliberativo di G.C. n. 5 del 29.01.2009;
 - a porre in essere tutti i successivi adempimenti attuativi della delibera medesima;

CONSIDERATO che:

- dopo l'avvenuta acquisizione dei restanti pareri da parte degli Enti preposti sul progetto in parola, questo Dipartimento ha adottato il Decreto del Dirigente pro-tempore Settore 3 "Infrastrutture" n. 6880 del 28.04.2009, con cui è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese ATI ICAD Costruzioni Generali Srl (Capogruppo mandataria) – Diamante Blu (Mandante), nonché veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 5.932.228,29;
- in data 01.07.2009 è stata rilasciata dal Comune di Diamante alla società ICAD Costruzioni Generali Srl- DIAMANTE BLU Srl la concessione demaniale marittima n. 27 relativa alle aree demaniali interessate dall'intervento, per la durata di 21 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, verso il pagamento del canone annuo di € 5.609,83, determinato ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione, da sottoporre a periodo aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e con il versamento della cauzione non inferiore ad una annualità del canone stabilito;
- in data 30.11.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria e l'ATI ICAD Costruzioni Generali Srl- DIAMANTE BLU Srl il contratto di concessione rep. n. 3920, racc. n. 2849, con il

quale è stato formalizzato l'obbligo, per l'ATI vincitrice, di realizzare la struttura e di curarne la sua gestione per un periodo di 20 anni;

- in data 29 marzo 2010 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei lavori, con durata prevista di 21 mesi naturali e con scadenza per l'ultimazione dei lavori in data 28.12.2011;
- in seguito alla sottoscrizione del contratto sono stati rilasciati n. 2 certificati di pagamento in acconto con importo totale pari a € 2.341.079,18, di cui € 1.853.020,70 (79%) a carico del Concessionario e € 488.058,48 (21%) a carico della Regione, per come di seguito specificato:
 - certificato di pagamento n. 1 del 6.10.2010 a fronte del S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 24.08.2010 pari a € 933.332,30 - quota a carico della Regione € 244.080,00;
 - certificato di pagamento n. 2 del 4.04.2011 a fronte del S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 7.10.2010 pari a € 1.407.746,88 - quota a carico della Regione € 164.365,20;
- a far data dal 9.10.2010, in occasione di una riunione del tavolo di concertazione - Organismo istituito ai fini dell'opportuno raccordo con tutti gli Enti e i soggetti interessati a procedimento (Concessionario, Comune di Diamante, Ufficio di D.L., Commissione di collaudo, Commissione di Alta Sorveglianza, Dipartimento Infrastrutture Regione Calabria, Soprintendenza BAP, Capitaneria di porto) - l'ATI concessionaria ha avanzato una proposta di perizia migliorativa motivata sia da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, sia al fine del miglioramento e funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161, comma 3 del DPR 207/2010. Detta ipotesi di perizia non prevedeva alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto nel Quadro Economico di progetto;
- in data 21.09.2011 è stato approvato il Decreto n. 11922 del Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, con cui si è dato atto della necessità di realizzare i lavori complementari per un importo di € 2.400.000,00 e sono state stanziare risorse per € 1.500.000,00 per l'esecuzione di un primo stralcio funzionale di detti lavori;
- in data 28 ottobre 2011 il D.L. ha disposto la sospensione dei lavori n. 2, al fine di consentire le procedure prescritte dalla Soprintendenza BB.AA., di cui alla nota prot. n. 3071 del 18.05.2011;
- dopo l'approvazione della perizia di variante con apposito provvedimento dirigenziale (D.D.G. n. 11897 del 3.11.2015), in data 10.02.2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Calabria e la concessionaria A.T.I. ICAD i contratti rep n. 28887 racc. 13113 e rep. n. 28888, racc. n. 13114, per l'affidamento dei lavori in variante e dei lavori complementari- I stralcio afferenti l'intervento *de quo*, giusta D.D.G. n. 11896 del 03.11.2015;
- secondo quanto previsto dall'Atto aggiuntivo (rep. n. 28887 del 10.02.2016) al contratto del 30.11.2009, il termine del periodo di durata della concessione veniva determinato, alla luce dei nuovi costi, in anni 35, mentre il termine dei lavori di costruzione veniva stabilito, anche per quanto concerne i lavori complementari, in giorni 720 a far data dai verbali di ripresa e di consegna dei lavori, sottoscritti dalla Direzione dei lavori in data 5 settembre 2016, con conseguente fissazione del termine di ultimazione di tutti i lavori alla data del 26 agosto 2018;
- l'importo complessivo dei lavori oggetto di concessione, quale risultante dall'Atto aggiuntivo rep. n. 28887 del 10 febbraio 2016 e dal relativo quadro economico, dopo l'approvazione della variante migliorativa risultava pari ad euro 9.590.706,37 al netto dell'Iva;
- a garanzia degli impegni assunti con i suindicati contratti, l'ATI concessionaria ha consegnato all'Amministrazione regionale, in sostituzione della precedente garanzia, l'atto di fideiussione n. FG1600180 e, per quanto concerne i lavori complementari, l'atto di fideiussione n. FG1600181, entrambi rilasciati in data 9 febbraio 2016 dalla società Fin Gioia;

RILEVATO che:

- dopo la stipula dell'atto aggiuntivo e dell'atto di affidamento delle opere complementari, intervenuta, per entrambi gli atti, il 10 febbraio 2016, e dopo la formale consegna di tali lavori (ripresa per quanto concerne i lavori di concessione), intervenuta con contestuali atti del 5 settembre 2016, l'andamento delle prestazioni è stato caratterizzato da un grave ritardo;
- alla data odierna, ad oltre 43 mesi dalla consegna di tutti i lavori e ad oltre 20 mesi dalla data contrattuale prevista per l'ultimazione degli stessi, l'ATI affidataria ha eseguito una modestissima porzione dei lavori affidati, aventi una incidenza percentuale pari a circa il 14,76%;

- le giustificazioni addotte sino ad oggi dal concessionario possono giustificare solo in minima parte tale enorme ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la somma delle penali maturate per il ritardo ha superato il dieci per cento dell'importo contrattuale, verificandosi la situazione prevista dall'art. 94 del Contratto ai fini della risoluzione per grave inadempimento del concessionario;
- in aggiunta al grave inadempimento sopra descritto con riferimento al termine per l'esecuzione dei lavori, l'ATI concessionaria non ha comunicato all'Amministrazione il fallimento in data 4 luglio 2018 della Società Fin Gioia s.r.l., con conseguente venir meno delle garanzie fideiussorie dalla stessa prestate, né ha successivamente provveduto al reintegro delle predette garanzie nonostante le reiterate formali richieste del Responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che:

- in violazione degli obblighi assunti nell'art. 71 del Contratto, l'ATI non ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti in relazione alla concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Diamante, configurando tale omissione ulteriore grave inadempimento contrattuale ai sensi del comma 5 del medesimo art. 71;
- con nota prot. n. 33966 del 13.12.2019 il Comune di Diamante ha disposto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 21.12.2005, n. 17 e s.m.i. e dell'art. 47, comma 1, lett. a) e d) del Codice della Navigazione, la decadenza della concessione demaniale marittima n. 6 del 4.06.2018 rilasciata dallo stesso Comune e sottoscritta dal dott. Graziano Santoro, in qualità di Procuratore Generale dell'ATI Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l, con la quale veniva concesso temporaneamente a detta ATI una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 2.526,00 situata nel Comune di Diamante, nonché la relativa superficie riferita allo specchio d'acqua adiacente di mq. 63.500, già oggetto in parte di concessione demaniale marittima n. 27 dell'1.07.2009, al fine di realizzare, in ossequio e nel rispetto dei termini contrattuali previsti tra le parti, i lavori di ristrutturazione e completamento nel molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante, variante migliorativa, da parte della Regione Calabria e in favore della suindicata concessionaria;
- con nota prot. n. 1479 del 15.01.2020 la Provincia di Cosenza - Settore Pianificazione Territoriale ha trasmesso, per conoscenza, alla Regione Calabria il ricorso proposto dall'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l. avverso il provvedimento del Comune di Diamante prot. n. 3396 del 13.12.2019 di decadenza della concessione demaniale marittima n. 6/2018, con cui è stato chiesto l'annullamento e/o la revoca del prefato provvedimento, nonché di ogni altro presupposto, propedeutico, connesso e consequenziale, in quanto illegittimo per le ragioni esposte nello stesso atto;
- in risposta a tale ricorso il Comune di Diamante, con nota prot. 2087 del 25 gennaio 2020, ha trasmesso le proprie controdeduzioni;
- la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 4378 in data 4 febbraio 2020, ha ritenuto *"non accoglibile"* la richiesta di annullamento dell'atto di revoca adottato dal Comune di Diamante attesa *"l'impossibilità di valutarne la legittimità"* derivante dal fatto che la medesima Provincia *"non ha alcuna funzione in materia di demanio marittimo"* e che pertanto *"non può valutare nel merito le richieste dell'istante"*;
- avverso tale nota, nonché avverso il provvedimento di revoca della concessione demaniale, l'A.T.I. concessionaria ha presentato ricorso giurisdizionale amministrativo davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro;
- sul ricorso proposto dall'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l. contro il Comune di Diamante e nei confronti dell'Agenzia del Demanio e della Regione Calabria, il TAR per la Calabria ha emesso sentenza n. 647/2020, con la quale è stato accolto in parte detto ricorso, annullando il provvedimento prot. n. 33966 del 13.12.2019 del Comune di Diamante, nella parte in cui non assegna al ricorrente un termine per presentare controdeduzioni o per rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed è stata rigettata la domanda di accertamento e l'impugnazione del provvedimento prot. n. 4378 del 04/02/2020 della Provincia di Cosenza;
- il Comune di Diamante ha quindi ritenuto di ottemperare alla sentenza del TAR Calabria revocando il precedente provvedimento di revoca annullato per vizi procedurali ed avviando formalmente, in data 9 luglio 2020, un nuovo procedimento finalizzato alla revoca della concessione demaniale marittima per le medesime motivazioni di cui al precedente provvedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 73559 del 20.09.2019, acquisita in atti prot. n. 326694 di pari data, a seguito della segnalazione ricevuta in data 8 gennaio 2019 a firma di alcuni cittadini del Comune di Diamante, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici in ordine all'affidamento in concessione delle opere in oggetto richiamate;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 32490 del 5.05.2020, acquisita agli atti del Dipartimento prot. SIAR n. 152713 in pari data, l'ANAC ha trasmesso alla Regione Calabria la Delibera n. 387, approvata dal Consiglio nell'Adunanza del 22.4.2020 a conclusione del procedimento di vigilanza relativo all'affidamento *de quo*, evidenziando vari profili di criticità e la non piena conformità alla normativa vigente di parte della procedura relativa all'affidamento ed all'esecuzione della concessione di costruzione e gestione dei lavori per il completamento e la ristrutturazione del molo ricovero natanti del Comune di Diamante;
- l'ANAC ha inoltre invitato l'Amministrazione regionale a comunicare, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dal 15 maggio 2020, le determinazioni che saranno assunte successivamente alla comunicazione della suindicata Delibera;
- con nota del 12 maggio 2020, acquisita agli atti del Dipartimento prot. SIAR n. 161583 del 13.05.2020, l'Avv. Giancarlo Gentile, in nome e per conto del Procuratore Generale dell'ATI concessionaria, ha formulato varie osservazioni alla Regione Calabria in ordine all'assenza di un nuovo cronoprogramma e di un ordine di sospensione dei lavori, al mancato rimborso del canone demaniale pari ad € 80.000,00, al mancato pagamento di € 182.484,18 relativi ai danni patiti dall'impresa per la mareggiata straordinaria verificatasi in data 12.11.2010, nonché al mancato rimborso di complessivi € 60.502,00 per operazioni di rilievo e di esportazione dei reperti, effettuata dietro richiesta della Soprintendenza, in ordine alla posizione assunta nel contenzioso insorto tra la stessa ATI concessionaria ed il Comune di Diamante a seguito del provvedimento di revoca della c.d.m. n. 6/2018;
- per le suindicate osservazioni, l'Avv. Gentile ha intimato, diffidato e messo in mora l'Amministrazione regionale a porre in essere, entro il termine di 60 giorni, *“ogni azione idonea a porre riparo al descritto comportamento inadempiente, significando, sin d'ora, che, in difetto, il concessionario farà valere, nelle opportune sedi giudiziarie, le proprie ragioni mediante ogni azione di legge, ivi compresa, la risoluzione del contratto di appalto dell'opera in concessione e gestione in oggetto e il risarcimento di ogni danno ingiustamente subito”*;

DATO ATTO che con nota prot. n. 334940 del 27.09.2019 questo Dipartimento ha assegnato al Settore “Infrastrutture di Trasporto” l'attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito dell'intervento in parola, affidandone altresì la gestione ed il controllo dei capitoli di bilancio afferenti le opere in oggetto richiamate;

VISTA E RICHIAMATA la relazione del Dirigente del Settore “Infrastrutture di Trasporto”, trasmessa con nota prot. n. 177606/SIAR in data 28.05.2020 a questo Dipartimento, predisposta ai sensi dell'art. 90 del Contratto di Concessione rep. n. 3920 del 30 novembre 2009 e finalizzata ad illustrare gli inadempimenti dell'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l. rilevanti ai sensi dell'art. 1455 del codice civile e tali da determinare la risoluzione del predetto Contratto;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 171617 del 28.05.2020 questo Dipartimento ha avviato il procedimento previsto dall'art. 90 del contratto di concessione e finalizzato alla risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento, trasmettendo all'ATI concessionaria la comunicazione di avvio del procedimento nella lettera di risposta al sopracitato atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, rappresentando quanto segue:
 1. la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale a carico della suddetta ATI, non più sostenibile anche a fronte del lunghissimo tempo trascorso dal termine di ultimazione contrattuale e in considerazione del permanente rifiuto della stesa ATI di reintegrare le necessarie garanzie fideiussorie;
 2. il fatto che le motivazioni e giustificazioni addotte dall'ATI concessionaria nell'atto di significazione e diffida del 12 maggio 2020 appaiono manifestamente pretestuose e prive di alcun riscontro nella legge e nel contratto stipulato;

3. l'invio del suddetto atto di significazione e diffida del 12 maggio 2020 sembra al contrario confermare ulteriormente l'intendimento dell'ATI concessionaria di non voler adempiere alle prestazioni contrattuali alla stessa affidate;
 4. la sussistenza di tutti i presupposti di legge e di contratto per procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto rep. n. 3920 del 30.11.2009, dell'atto aggiuntivo rep. n. 28887 del 10 febbraio 2016 e del contratto per l'affidamento di lavori complementari rep. n. 28888 del 10 febbraio 2016.
- con la suindicata nota è stata invitata l'ATI concessionaria a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione via p.e.c. della stessa nota, con riserva, all'esito delle conseguenti valutazioni, ovvero nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine assegnato, di disporre la risoluzione del contratto;

PRESO ATTO che con nota del 11.06.2020, acquisita agli atti del Dipartimento prot. SIAR n. 194752 del 15/06/2020, a firma dell'avv. Giancarlo Gentile, il quale ha dichiarato di scrivere nella qualità di legale di fiducia del dott. Graziano Santoro, l'ATI ha risposto del tutto genericamente alla formale contestazione degli addebiti formulata dalla questa Amministrazione, non fornendo alcuna effettiva controdeduzione rispetto ai rilievi puntualmente effettuati da questo Ufficio sulla base della relazione predisposta in conformità alle previsioni contrattuali;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 206872, in data 24.06.2020 l'Amministrazione regionale ha precisato all'ATI concessionaria che la nota prot. n. 177617 del 28 maggio 2020 costituisce sia riscontro alla diffida inviata dalla stessa ATI in data 28 maggio 2020, sia formale contestazione di inadempimento ai sensi dell'art. 90 del contratto. Inoltre, sono stati ribaditi gli addebiti formulati con la nota del 28 maggio 2020 ed è stata convocata una riunione presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in data 2 luglio 2020 alle ore 12.00, al fine di verificare in via definitiva e in contraddittorio fra le parti gli intendimenti dell'ATI concessionaria con riguardo agli inadempimenti denunciati, segnalando che in caso di assenza dei rappresentanti dell'ATI si sarebbe proceduto alla relativa verbalizzazione con l'assistenza di due testimoni;

DATO ATTO che in data 2 luglio 2020, alle ore 12,30 nei locali della Cittadella Regionale, in Catanzaro, si è svolta la riunione convocata dal Dirigente Generale di questo Dipartimento con nota prot. n. 206872 del 24.06.2020, allo scopo di espletare una ultima verifica in contraddittorio prima dell'adozione dei successivi provvedimenti, invitando i Rappresentanti dell'ATI concessionaria ad esporre le proprie definitive considerazioni in merito agli addebiti di inadempimento formalmente comunicati dalla Regione;

PRESO ATTO che nella suindicata riunione il Dott. Graziano Santoro ha prodotto una nota scritta a verbale recante le deduzioni dell'ATI e ha chiesto che venisse allegata al presente verbale per formare parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i Rappresentanti della Regione, ing. Domenico Pallaria e ing. Giuseppe Iritano, hanno contestato la legittimità e la fondatezza di quanto riferito nelle deduzioni a verbale dell'ATI ICAD. Inoltre, hanno confermato la piena ritualità e legittimità del procedimento in corso, svoltesi peraltro garantendo la più ampia partecipazione, e quanto al merito degli addebiti hanno preso atto del fatto che il Procuratore dell'ATI ICAD ha richiamato in proposito i contenuti dell'Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 12 maggio 2020, in relazione al quale i predetti Rappresentanti regionali non hanno potuto che richiamare a loro volta quanto già comunicato e controdedotto con le note in data 28 maggio 2020 prot. n. 177617 e in data 24 giugno 2020 prot. n. 206872;

RILEVATO che:

- nessun dubbio può sorgere con riguardo all'enorme ritardo maturato dall'ATI affidataria nell'esecuzione dei lavori alla stessa affidati, nonché sulla insussistenza di valide ragioni che giustificano il predetto enorme ritardo, per effetto del quale il contratto prevede l'applicazione della penale che ha ormai raggiunto il livello massimo consentito dal contratto, con conseguente maturazione dei presupposti per la risoluzione per grave inadempimento;
- ugualmente grave appare la perdurante inerzia di dell'ATI affidataria nel non procedere al rilascio di una nuova garanzia fideiussoria per la buona esecuzione del contratto, in mancanza della quale è evidente che i lavori non possono proseguire. Del tutto pretestuose appaiono sul punto le affermazioni riferite al cronoprogramma dei lavori, che come noto deve essere elaborato e costantemente aggiornato dall'impresa esecutrice, la quale ha anzi l'obbligo di giustificare puntualmente le ragioni di ogni scostamento ivi presente rispetto al cronoprogramma contrattuale. Né comunque il mancato adeguamento di tale cronoprogramma - che, si ripete, è comunque a carico dell'impresa affidataria - può costituire giustificato motivo per non prestare

l'indispensabile garanzia di buona esecuzione dei lavori, in mancanza della quale il contratto non può essere eseguito;

- il mancato pagamento dei canoni della concessione demaniale marittima, cui l'ATI è certamente obbligata ai sensi dell'art. 71 del contratto, costituisce grave inadempimento e ha già determinato la revoca della suddetta concessione, successivamente annullata dal Tar Calabria per un mero vizio procedimentale non incidente in alcun modo sulla sussistenza dell'inadempimento;

VISTO l'art. 71, rubricato "Disposizioni relative al titolo di concessione demaniale", del Contratto n. 3920 del 30.11.2009 e, nello specifico il comma 5, il quale dispone che *"Eventuali inadempimenti del Concessionario alle norme incluse ai titoli concessori rilasciati, costituisce inadempimento anche al presente contratto"*;

VISTO l'art. 94 del Contratto Rep. n. 3920 del 30.11.2009, il quale prevede che il Committente possa risolvere il contratto quando, in base al disposto dell'articolo 41 (Penale per il ritardo) del medesimo contratto, la somma delle penali per il ritardo superi il dieci per cento dell'importo contrattuale per la realizzazione dell'Opera;

VISTI gli articoli 90, 91, 92 e 93 del Contratto Rep. n. 3920 del 30.11.2009, i quali disciplinano le ipotesi di risoluzione per inadempimento e le modalità di esecuzione della risoluzione;

CONSIDERATO che, in ragione di tutto quanto sopra esposto e delle risultanze dell'iter procedimentale sopra descritto, questa Stazione Appaltante ritiene necessario procedere con la risoluzione del contratto di concessione rep. n. 3920 del 30.11.2009, dell'atto aggiuntivo rep. n. 28887 del 10 febbraio 2016 e del contratto per l'affidamento di lavori complementari rep. n. 28888 del 10 febbraio 2016 per grave inadempimento dell'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l., ai sensi degli articoli 71, comma 5, 90, 91, 92, 93 e 94 del prefato contratto;

RITENUTO necessario:

- disporre la risoluzione del contratto di concessione rep. n. 3920 del 30.11.2009, dell'atto aggiuntivo rep. n. 28887 del 10 febbraio 2016 e del contratto per l'affidamento di lavori complementari rep. n. 28888 del 10 febbraio 2016 per grave inadempimento dell'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l., ai sensi degli articoli 71, comma 5, 90, 91, 92, 93 e 94 del Contratto di Concessione;
- notificare il presente provvedimento all'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e notiziarne i Soggetti e le Autorità di seguito indicati:
 - Ufficio di Direzione lavori;
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in ottemperanza alle richieste formulate;
 - Comune di Diamante;
- procedere, secondo le modalità di legge e di contratto, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e alla conseguente definizione tecnico-contabile dei lavori, nonché ai successivi adempimenti conseguenti consistenti nel ripiegamento del cantiere già allestito e nello sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;
- riservarsi la quantificazione delle penali e dei danni da richiedere all'ATI affidataria, nonché ogni altro adempimento conseguente al presente provvedimento di risoluzione;
 - demandare al Settore "Infrastrutture di Trasporto" di questo Dipartimento tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

Art.1) Di risolvere il contratto di concessione rep. n. 3920 del 30.11.2009, l'atto aggiuntivo rep. n. 28887 del 10 febbraio 2016 e il contratto per l'affidamento di lavori complementari rep. n. 28888 del 10

febbraio 2016 per grave inadempimento dell'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l. ai sensi degli articoli 71, comma 5, 90, 91, 92, 93 e 94 del Contratto di concessione;

- Art.2)** Di notificare il presente provvedimento all'ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.-Diamante Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e notiziarne i Soggetti e le Autorità di seguito indicati:
- Ufficio di Direzione lavori;
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - Comune di Diamante;
- Art.3)** Di procedere, secondo le modalità di legge e di contratto, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e alla conseguente definizione tecnico-contabile dei lavori, nonché ai successivi adempimenti conseguenti consistenti nel ripiegamento del cantiere già allestito e nello sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;
- Art.4)** Di riservarsi la quantificazione delle penali e dei danni da richiedere all'ATI affidataria, nonché ogni altro adempimento conseguente al presente provvedimento di risoluzione;
- Art.5)** Di demandare al Settore "Infrastrutture di Trasporto" di questo Dipartimento tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito al presente provvedimento;
- Art.6)** Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge;
- Art.7)** Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in forma integrale, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Iritano

Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Domenico Maria Pallaria